



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 5 - 4 FEBBRAIO 2026

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 2 del 12.01.2026

APPROVAZIONE “DELL’ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DELLE SINGOLE OPERE PER LE QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ART. 6 COMMA 12 DLGS 152/2006”

Deliberazione n. 13 del 19.01.2026

L.R. 42/2016, ART. 11 - LINEE DI INDIRIZZO SULLE MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO ED ELISOCCORSO, COMPRENSIVI DI RECUPERO E TRASPORTO, IN TERRITORIO MONTANO O IN AMBIENTE IMPERVIO ED OSTILE

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Estratto Determinazione n. DPC017/270 del 23.12.2025

Codice Univoco CH/D/11654. Ditta Vivai De Laurentiis di Pinto Moreno. Concessione di derivazione di acque superficiali in alveo del fiume Verde e sotterranee tramite un pozzo, in Loc. Cipollaro, in Comune di Casoli (CH).

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -
TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

Domanda per il rilascio di concessione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo, da un pozzo sito nel Comune di Avezzano (AQ) e un pozzo sito nel Comune di Luco dei Marsi (AQ). Ditta Giommo Angelo

REGIONE ABRUZZO - DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

Determinazioni

Determinazione n. DPF023/04 del 14 gennaio 2026

Determinazione n. DPF023/06 del 15 gennaio 2026

Classificazione delle acque superficiali dal bacino idrico del lago di Campotosto da destinare ad uso potabile, ai sensi del D. lgs. n° 152/2006.

REGIONE ABRUZZO - DPH - DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Determinazioni

Determinazione dirigenziale n° 29 /DPH012 del 20.01.2026

Art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA-VALLE DEL TRONTO PICENO – MOBILITÀ IN DEROGA ANNO 2025 - RIF. VERBALE DI RIUNIONE DELLA C.R.P.L.DEL 21/05/2025.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Decreti del Presidente del Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 del 14.01.2026

Designazione di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”.

PROVINCIA DI TERAMO

Atti degli Enti locali

Statuto

Statuto della Provincia di Teramo. Approvato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazioni n. 2 del 18 Dicembre 2014 e n. 2 del 2 aprile 2015, modificato con successiva deliberazione dall’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22 Dicembre 2025

COMUNE DI CASOLI

Atti degli Enti locali

Avviso di deposito

Approvazione Procedura ai fini della retrocessione di terreni a zona agricola o verde da precedenti zone con carico urbanistico superiore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. l), della L.R. 18/1983 (nel testo vigente ai sensi dell’art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023) come richiamato nella successiva L.R. 58/2023 all’art. 77 comma 2, lett. l) — Delibera C.C. n. 44 del 23/12/2025 - Rettifica delibera C.C. n. 32 del 27-11-2025.

COMUNE DI NOTARESCO

Atti degli Enti locali

Estratto del Decreto di Esproprio n. 1 del 03.12.2025

ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 del 03.12.2025 (EX ART. 23 COMMA 5 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ APPROVATO CON DPR 08/06/2001 N. 327 E S.M.I.)

COMUNE DI PALOMBARO

Atti degli Enti locali

Avviso

APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE ESECUTIVO

ERSI ABRUZZO

Atti e documenti

Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del 29.12.2025

Approvazione Bilancio di Previsione Triennio 2026-2028 e relativi allegati

GPA WORKS S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO RELATIVO ALLA PAS
PRESENTATA AL COMUNE DI CARSOLI (AQ) E ASSUNTA AL PROTOCOLLO SUAP N. 67287 DEL 04.06.2025



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
DPC002001 UFFICIO V.A.S. E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ AMBIENTALE**

DGR n. 2 del 12/01/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE "DELL'ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DELLE SINGOLE OPERE PER LE QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ART. 6 COMMA 12 DLGS 152/2006"



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 12/01/2026

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	ASSENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
DPC002001 Ufficio V.A.S. e Supporto all'Autorità Ambientale

OGGETTO: APPROVAZIONE “DELL'ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DELLE SINGOLE OPERE PER LE QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ART. 6 COMMA 12 DLGS 152/2006”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art.52, comma 2, dello Statuto della Regione Abruzzo secondo cui *“L'attività amministrativa è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità; ubbidisce al principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione tra gli uffici”;*

VISTO l'art. 4, comma 1 della L.R. n. 77/1999 che stabilisce che all'Organo di direzione politica, nel rispetto delle linee di indirizzo delineate nei documenti programmatici e di bilancio, compete [...] lett. c) *“emanare direttive generali finalizzate a rendere omogenea l'azione amministrativa e la gestione;”*

VISTO l'art. 1 della L.R. n. 31/2013 con particolare riferimento al comma 1 lett.e) che individua *“le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale, nonché le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese.”*

VISTO l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 31/2013 secondo cui ai sensi dell'art. 52 dello Statuto *“l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'Amministrazione ed è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, semplicità, del giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori principi posti dall'ordinamento dell'Unione europea”;*

VISTA la DGR n. 63 del 31/01/2025 recante *“Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) ex art. 6 del D.L. n. 80 del 09.06.2021 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113 Triennio 2025/2027- annualità 2025. Approvazione”;*

VISTO l'Allegato 2.2 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione recante gli obiettivi del Servizio Valutazioni Ambientali;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi del DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali elencati nel citato Allegato 2.2 è presente l'obiettivo n. 61 recante *“Predisposizione del documento - Elenco dei provvedimenti di autorizzazione delle singole opere per i quali non è necessaria la Valutazione Ambientale Strategica”;*

PRESO ATTO delle fasi di avanzamento delle attività, previste dall'Allegato 2.2 per il raggiungimento dell'obiettivo n. 61;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 267502/25 del 26/06/2025 il Servizio Valutazioni Ambientali ha comunicato al Direttore del Dipartimento Territorio Ambiente (DPC) la *Relazione di primo semestre* relativa all'espletamento delle attività della prima fase di attuazione dell'obiettivo che prevedeva un'attività ricognitiva dei procedimenti da escludere dalla procedura di VAS alla luce del vigente quadro normativo come da previsioni (azione da concludere entro il 30/06/2025);

PRESO ATTO della nota, in atti con prot. n. 0379880/25 del 25/09/2025, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali ha condiviso con i Servizi Regionali la bozza di documento recante *“Elenco dei provvedimenti di*

autorizzazione delle singole opere per i quali non è necessaria la Valutazione Ambientale Strategica art. 6 comma 12 DLgs 152/2006”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 380587/25 del 26/09/2025 il Servizio Valutazioni Ambientali ha comunicato al Direttore del Dipartimento Territorio Ambiente (DPC) la *Relazione di secondo trimestre* relativa all’espletamento delle attività della seconda fase di attuazione dell’obiettivo che prevedeva il coinvolgimento dei Servizi Regionali (azione da concludere entro il 30/09/2025);

PRESO ATTO del contributo fornito dal *DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio* in merito ad uno specifico procedimento che prevede l’adozione di un provvedimento che costituisce variante automatica allo strumento urbanistico e per questo escluso dalla procedura di valutazione ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 12, del DLgs 152/2006;

PROCEDUTO all’aggiornamento del documento recante “*Elenco dei provvedimenti di autorizzazione delle singole opere per i quali non è necessaria la Valutazione Ambientale Strategica art. 6 comma 12 DLgs 152/2006”*;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, in ottemperanza alle previsioni dell’obiettivo n. 61/All.2.2 del PIAO del Servizio Valutazioni Ambientali, all’approvazione del documento “*Elenco dei provvedimenti di autorizzazione delle singole opere per i quali non è necessaria la valutazione ambientale strategica art. 6 comma 12 dlgs 152/2006”*;

RITENUTO di demandare alla Dirigente del competente Servizio Valutazioni Ambientali tutti gli eventuali atti consequenziali;

DATO ATTO

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di legittimità del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali;
- che il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali attesta che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;
- del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale al Dipartimento Territorio - Ambiente – DPC;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le finalità di cui alle premesse, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di:

APPROVARE il documento “*Elenco dei provvedimenti di autorizzazione delle singole opere per i quali non è necessaria la valutazione ambientale strategica art. 6 comma 12 DLgs 152/2006”*, allegato alla presente deliberazione (**All. 01**), quale parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

AUTORIZZARE la Dirigente del competente Servizio Valutazioni Ambientali – DPC002 all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali utili all’attuazione della presente deliberazione;

DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sulla sezione WEB del sito istituzionale della Regione Abruzzo “*Aree Tematiche – Ambiente - Valutazioni Ambientali – Valutazione Ambientale Strategica*” al seguente link:

L'Estensore
Ing. Enzo Di Placido

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Enzo Di Placido

Il Dirigente del Servizio
Ing. Erika Galeotti

Allegati:

All. 01 - *“Elenco dei provvedimenti di autorizzazione delle singole opere per i quali non è necessaria la valutazione ambientale strategica art. 6 comma 12 dlgs 152/2006”*



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
DPC002001 UFFICIO V.A.S. E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ AMBIENTALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Enzo Di Placido
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Enzo Di Placido
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Erika Galeotti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: All. 01_ Documento.pdf

Impronta F780813D31E6B9302B5D1534A9667F069C2FEFA2E44A616614FD07C354D61E18



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
DPC002001 UFFICIO V.A.S. E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ AMBIENTALE

Al quarto punto del deliberato, dopo le parole "Valutazione Ambientale Strategica", DELE "al seguente link:". N. 1 postilla approvata dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott. Marco De Santis

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
DPC002001 UFFICIO V.A.S. E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ AMBIENTALE**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 12/01/2026 16:47:54
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO

Data: 12/01/2026 16:49:08
Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135

Allegati per Deliberazione n. 2 del 12.01.2026

All. 01

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-02-02/2-all-01-documento.pdf>

Hash: ee68064d2da09abf5afb913c87d5e9ed



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF027 SERVIZIO Assistenza Ospedaliera e Medicina Convenzionata
DPF027002 Ufficio Servizi Emergenza - Urgenza e Reti

DGR n. 13 del 19/01/2026

OGGETTO: L.R. 42/2016, ART. 11 - LINEE DI INDIRIZZO SULLE MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO ED ELISOCCORSO, COMPRENSIVI DI RECUPERO E TRASPORTO, IN TERRITORIO MONTANO O IN AMBIENTE IMPERVIO ED OSTILE



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	19/01/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF027 SERVIZIO Assistenza Ospedaliera e Medicina Convenzionata
DPF027002 Ufficio Servizi Emergenza - Urgenza e Reti

OGGETTO: L.R. 42/2016, ART. 11 - LINEE DI INDIRIZZO SULLE MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO ED ELISOCCORSO, COMPRENSIVI DI RECUPERO E TRASPORTO, IN TERRITORIO MONTANO O IN AMBIENTE IMPERVIO ED OSTILE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”;
- Le Linee Guida n. 1/1996 Ministero della Sanità "Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992";

RICHIAMATI

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 568 dell'11 marzo 1998, con la quale è stato attivato, a decorrere dal 18 marzo 1998, il servizio di elisoccorso nell'ambito del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria facente capo al numero telefonico nazionale “118” presso le basi operative HEMS di L'Aquila e Pescara, coordinate dalle rispettive Centrali Operative “118”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 8 del 22 marzo 2011 ed in particolare l'Allegato 1, ad oggetto “Linee guida sulle autorizzazioni al trasporto dei diversi mezzi a seconda delle necessità del paziente trasportato e protocolli organizzativi”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 11 del 20 febbraio 2013 ad oggetto “Rete dell'emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e reti IMA-Stroke-Politrauma (trauma maggiore) percorso neurochirurgico” e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 166 del 18 dicembre 2014, che ha approvato la scheda sanitaria regionale per la registrazione delle prestazioni erogate dal Servizio di emergenza territoriale 118 e la relativa legenda con le decodifiche;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 3 del 7 gennaio 2016, con cui la Regione Abruzzo ha adottato il protocollo di trattamento e gestione del paziente ipotermico accidentale;

VISTI

- l'art. 11 del DPR 27 marzo 1992, il quale stabilisce che “gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale”;
- l'art.11, commi 4 e 5, della L.R. 27 dicembre 2016, n. 42, ove si stabilisce che “Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti ad una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente” e che “la classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalle centrali operative 118 dei SSUEM, che effettuano l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario e il SASA”;

- l'art. 11, commi 6 e 7 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 42, ove si stabilisce che “6. La Giunta regionale [...] sentite le ASL ed il CTR di cui all'articolo 8, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri: a) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del servizio; b) riduzione del venti per cento a favore dei residenti in Abruzzo; c) la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del SASA o delle squadre di soccorso e, a giudizio delle centrali operative 118 dei SSUEM, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso.7. I proventi derivanti dalla compartecipazione sono introitati da ciascuna ASL sede delle centrali operative 118 dei SSUEM e destinati al potenziamento delle stesse centrali operative e dei servizi ad esse collegati, con particolare riferimento all'area montana”;

RICHIAMATE

- la DGR 102/2018 di approvazione dello schema di convenzione e protocollo operativo tra Regione Abruzzo e CNSAS-SASA (di seguito sottoscritto ed acquisito agli atti della Regione in data 24.5.2018, prot. RA/218361/2018), in coordinamento con il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Territoriale per gli interventi in territorio montano e in ambiente ipogeo, ostile e impervio, da svolgersi nell'ambito del servizio di elisoccorso;
- la DGR 876/2020, con cui è stato avviato l'iter per la strutturazione della Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica Abruzzo – REASTA (L.R. 42/2016), nella quale è stato individuato il Servizio Foreste e Parchi DPD021 quale referente per i rapporti interni alle strutture regionali e per quelli che coinvolgono gli Enti esterni;

CONSIDERATO che, per quanto premesso, risulta necessario identificare le casistiche degli interventi inappropriati di soccorso in ambiente impervio ed ostile, per i quali va definita l'entità della compartecipazione alla spesa a carico dell'utente beneficiario dell'intervento, tenuto conto che comportamenti non responsabili o imprudenti possono comportare un aggravio della complessità del soccorso e recupero, il dispendio di risorse e l'incremento del rischio per l'equipaggio di condotta e tecnico-sanitario a bordo dell'elicottero, nonché per le squadre di soccorso di terra;

ATTESO che è necessario definire per ogni singolo intervento il quadro ambientale, situazionale e giuridico dal quale si evinca l'obbligo della compartecipazione, tramite la collaborazione di tutte le componenti del soccorso attive sullo scenario dell'intervento (personale medico, infermieristico e del Soccorso Alpino);

PRESO ATTO in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 comma 6 della L.R. 42/2016:

- degli esiti dell'audizione svolta in data 29.09.2025 - e convocata con nota RA/375994/2024 del 23.09.2025
- con i Responsabili/Direttori dei Servizi Territoriali 118 delle AASSLL regionali, con il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze e con il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo- CNSAS SASA;
- degli esiti dell'audizione svolta in data 16.12.2025 - e convocata con nota prot. 477796 del 2.12.2025 - con i componenti dell'istituendo Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 8 della L.R. 42/2016 e segnatamente: CAI Abruzzo, Collegio Regionale Guide Alpine, Collegio Regionale Maestri di Sci, Collegio Regionale Guide Speleologiche, ANCI Abruzzo, Parchi Nazionali Lazio-Abruzzo-Molise, Maiella e Gran Sasso-Monti della Laga, Parco Regionale Sirente-Velino, Coordinamento AIGAE Abruzzo e Dirigente del Servizio DPD021- Foreste e Parchi del Dipartimento Agricoltura-Sede di Pescara;

PRESO ATTO dei documenti tecnici redatti dal Servizio Assistenza Ospedaliera e Medicina Convenzionata e formanti parte costitutive ed integranti del presente provvedimento:

- il documento tecnico denominato “Linee di indirizzo sulla compartecipazione agli oneri del servizio di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e trasporto, in ambiente impervio ed ostile” (Allegato 1);
- l'allegata “Scheda intervento” (Allegato A), da compilare per ogni singolo intervento di soccorso oggetto delle linee di indirizzo;

ATTESO che

- per il combinato disposto delle previsioni del DPR 27 marzo 1992, della L.R. 42/2016 e della L.R. 20/2014, le linee di indirizzo che si approvano si applicano agli interventi svolti in territorio montano oppure in ambiente impervio ed ostile, non necessariamente ricadente in territorio montano;

- il presente provvedimento trova applicazione anche in quelle particolari situazioni ambientali o meteorologiche dove gli interventi in ambiente impervio ed ostile, attivati dalle Centrali operative 118, devono essere effettuati con il concorso delle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo -SASA che operano in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale n. 20/2014 e delle convenzioni e protocolli operativi vigenti con il CNSAS-SASA;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- per propria natura non ha riflessi sulla materia degli aiuti di stato di cui agli articoli 107.1 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in quanto riguardante l'approvazione di atto di valenza meramente organizzativa di risorse umane e strumentali;

DATO ATTO che

- la Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Medicina Convenzionata e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli art. 23 e 24 della L.R. n.77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del provvedimento;
- il Direttore del Dipartimento Sanità attesta, con la sottoscrizione del presente provvedimento, che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

VISTA la L.R. n.77 del 14.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Con i voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **di prendere atto e di approvare** i seguenti documenti, i quali formano parte costitutiva ed integrante del presente provvedimento:

- documento tecnico denominato "Linee di indirizzo sulle modalità di compartecipazione al costo degli interventi di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e trasporto, in territorio montano o in ambiente impervio ed ostile – Regione Abruzzo" (Allegato 1);
- "Scheda intervento" (Allegato A);

2. **di dare atto** che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- avrà efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);

3. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

5. **di disporre la trasmissione** del presente atto:

- al Dipartimento Sanità nonché alle Direzioni Generali delle AASSLL per quanto di competenza;
- ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro e dei Livelli Essenziali di Assistenza.



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF027 SERVIZIO Assistenza Ospedaliera e Medicina Convenzionata
DPF027002 Ufficio Servizi Emergenza - Urgenza e Reti

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Lorenzo Pingiotti
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPF027002 Ufficio Servizi Emergenza - Urgenza e Reti
Lorenzo Pingiotti
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF027 SERVIZIO Assistenza Ospedaliera e Medicina Convenzionata
Barbara Morganti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: Allegato 1.pdf
Impronta A3EC29BD5F8B441F4C98D182ED1906A3850F45990FD4AEE34A840D6CF0940F17
Nome allegato: Allegato A.pdf
Impronta 89EA099F0A54CB613848A05B52A0340D11C8620AD2A79CA460B5CAA1E4DE9FFF

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF027 SERVIZIO Assistenza Ospedaliera e Medicina Convenzionata
DPF027002 Ufficio Servizi Emergenza - Urgenza e Reti

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 19/01/2026 18:47:16
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO

Data: 19/01/2026 18:58:04
Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135

Allegati per Deliberazione n. 13 del 19.01.2026

Allegato 1

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-02-02/allegato1-2-1.pdf>

Hash: f90cdaf06eb327b0b6f37bb1d774c585

Allegato A

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-02-02/allegatoa-7.pdf>

Hash: 4e893f7d977ceb031f9ab776131591a1

**GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE (DPC017)
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

**ESTRATTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE N. DPC017/270
23/12/2025 DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE**

OGGETTO: Codice Univoco CH/D/11654. Ditta Vivai De Laurentiis di Pinto Moreno. Concessione di derivazione di acque superficiali in alveo del fiume Verde e sotterranee tramite un pozzo, in Loc. Cipollaro, in Comune di Casoli (CH).

IL DIRIGENTE

(Omissis)

DETERMINA

1. di concedere, salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta Vivai De Laurentiis di Pinto Moreno, P.Iva 01590320691 con sede legale in Contrada Cipollaro, 28 – Casoli (CH), di derivare acqua, ad uso irriguo, tramite un pozzo e un prelievo di acqua superficiale, in Loc. Cipollaro, per una portata massima di prelievo derivabile dal pozzo di 5,00 l/s, portata media pari a 3,00 l/s; portata massima di prelievo derivabile in alveo di 45,00 l/s, portata media di 13,00 l/s; la portata media complessiva pari a 16,00 l/s, da cui deriva un volume di prelievo massimo pari a 504.576,00 mc/anno e la quantità di 3,2 l/s in via precaria;

(Omissis)

4. di disporre che la concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui dalla data di istanza del 28/08/2007 di autorizzazione all'escavazione del pozzo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare di concessione con l'obbligo, altresì, del pagamento del canone annuo in esso stabilito che per l'anno 2025 è pari a € 25,00 (euro venticinque/00), per l'uso irriguo, dovuto anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 44 del Decreto n.2/reg./2023;

(Omissis)

L'estensore
Ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

*Il Responsabile dell'Ufficio/
Responsabile del procedimento*
Ing. Francesca Molinari
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Autorità Concedente
Ing. Carlo Giovanni
firmato digitalmente



CARLO GIOVANI
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
23.12.2025 17:08:05
GMT+01:00

**GIUNTA REGIONALE**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI
DPE016 - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI
Pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

**Domanda per il rilascio di concessione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo, da un pozzo sito nel Comune di Avezzano (AQ) e un pozzo sito nel Comune di Luco dei Marsi (AQ).
Ditta Giommo Angelo**

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

In data 11/03/2025 con prot. n. 0096884, in data 17/07/2025 con prot. 0300987, in data 17/12/2025 con prot. 0498458 e in data 16/01/2026 prot. 0015605, la ditta Giommo Angelo, ha presentato domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso irriguo da n. 2 pozzi.

Il Pozzo P1 è ubicato catastalmente al foglio n. 3, particella n. 1364 del Comune di Luco dei Marsi (AQ), coordinate metriche: X: 375047,231 m E; Y: 4649326, 583 m N

Il Pozzo P2 è ubicato catastalmente al foglio n. 42, particella n. 422 del Comune di Avezzano (AQ) coordinate metriche: X: 373243,47 m E; Y: 4653184,47 m N

Le caratteristiche dei prelievi sono:

dal Pozzo P1: portata massima 2,0 l/s, portata media 0,18 l/s e volume annuo di prelievo di 5'645,36 mc, durata del prelievo da giugno a settembre;

dal Pozzo P2: portata massima 2,0 l/s, portata media 0,12 l/s e volume annuo di prelievo 3'974,40 mc, durata del prelievo da giugno a settembre.

La risorsa idrica verrà derivata ad uso consumo umano, con una portata massima di 0,072 l/s, una portata media di 0,048 l/s, per un volume di prelievo annuo di 1'500 m³.

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento n.2/Reg. del 17/08/2023, l'Autorità Concedente è il Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017 – PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it; il Servizio Procedente è il Servizio del Genio Civile di L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27/F, 67100 L'AQUILA, PEC: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Elena Colimberti.

La visita locale d'istruttoria, di cui all'art.17 del Decreto n.2/Reg. del 17/08/2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria.

Ai sensi del Decreto n. 2/Reg. del 17/08/2023, art. 40, il termine per la conclusione del procedimento è di 240 giorni.

Il presente Avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), sul BURAT e sull'Albo Pretorio del Comune di Avezzano e di Luco dei Masi (AQ).

Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., il progetto è reso consultabile da qualunque lo richieda al Servizio procedente, tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..

Il Dirigente del Servizio Procedente

Ing. Luca Iagnemma



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF023/04**DEL 14 GENNAIO 2026****DIPARTIMENTO SANITA'****SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA****UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S.**

OGGETTO: Legge Regionale 18 dicembre 2013 n. 47. Rinnovo Tessere Guardie Zoofile Volontarie Associazione "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE Sez. L'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.23 della Legge Regionale n.47 del 18 dicembre 2013 recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

VISTO l'art.25 comma 3 della Legge Regionale predetta;

PRESO ATTO che è stata acquisita agli atti l'istanza dell'Associazione LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE Sez. L'Aquila con sede in s.s. 17 bis n° 49 Paganica (AQ), acquisita al protocollo regionale in data 10.09.2024 con n° RA/353577/24, volta al rinnovo dei tesserini di Guardia Zoofila risultati scaduti;

PRESO ATTO che L'Associazione in parola ha fatto richiesta di rinnovo dei suddetti Tesserini di Guardia Zoofila, in data antecedente all'approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 17 aprile 2025 e del relativo Disciplinare per la formazione l'aggiornamento, la nomina ed il rinnovo delle Guardie Zoofile volontarie della Regione Abruzzo;

VISTO che il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo aveva provveduto a redigere la determinazione Dirigenziale n° DPF011/152 del 16 dicembre 2014, che nominava le Guardie Zoofile dell'Associazione LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE Sez. L'Aquila con sede in s.s. 17 bis n° 49 Paganica (AQ);

ACCERTATO che il precedente Disciplinare regionale in materia di guardie zoofile vigente anteriormente l'approvazione della DGR. 242 del 17 aprile 2025, non prevedeva un percorso procedurale specifico per il rinnovo dei tesserini di Guardia Zoofila già scaduti, né definiva modalità, requisiti, o tempistiche per il relativo rinnovo;

VISTO il nuovo Disciplinare allegato alla Delibera DGR. 242 del 17 aprile 2025, il quale disciplina in modo organico e completo il percorso procedurale per la formazione, l'aggiornamento, la nomina ed il rinnovo dei tesserini scaduti;

VISTO l'art. 25 comma 4 della L.R. 18 dicembre 2013 n.47;

POSTO che le Guardie Zoofile Volontarie svolgeranno i loro compiti a titolo volontario e gratuito nell'ambito territoriale della provincia di competenza, ai fini della vigilanza sull'applicazione delle leggi nazionali e locali in materia di protezione degli animali e tutela del patrimonio zootecnico, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, con i Comuni, le Province e le Associazioni Protezionistiche e dovranno essere munite di apposito tesserino di riconoscimento;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTO l'art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. Il rinnovo della qualifica di Guardia Zoofila Volontaria, ai sensi dell'art.25 comma 4 della Legge Regionale n.47 del 18/12/2013, ai Signori riportati in allegato;
2. di dare atto che il tesserino di riconoscimento sarà sottoscritto per il rinnovo dal Dirigente del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione Abruzzo, modificandone la data di scadenza;
3. di precisare che, alla scadenza dei tesserini rinnovati con il presente atto, il relativo rinnovo dovrà avvenire nel rispetto del nuovo Disciplinare allegato alla Delibera di Giunta Regionale n° 242 del 17.04.2025;
4. fermo restando che le stesse svolgeranno i loro compiti a titolo volontario e gratuito nell'ambito territoriale della provincia di competenza, ai fini della vigilanza sull'applicazione delle leggi nazionali e locali in materia di protezione degli animali e tutela del patrimonio zootecnico, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, con i Comuni, le Province e le Associazioni Protezionistiche e che, nell'assolvimento dei propri compiti, se necessario, potranno richiedere l'intervento della Forza Pubblica;
5. di pubblicare il presente Provvedimento sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Luigi Petrucci
(f.to digitalmente)

L'ESTENSORE

Tina Maiori Caratella
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott.ssa Roberta Torlone
f.to elettronicamente

Allegati per Determinazione n. DPF023/04 del 14 gennaio 2026

Elenco regionale guardie zoofile aggiornato al 14.01.2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-02-02/elenco-regionale-guardie-zoofile-agg-al-14-01-2026-signed.pdf>

Hash: 83a8b815824a9b34300ed9d95752ba2a

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF023/06**DEL 15 GENNAIO 2026****DIPARTIMENTO SANITA'****DPF023 - SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA****UFFICIO: SICUREZZA ALIMENTARE**

OGGETTO: Classificazione delle acque superficiali dal bacino idrico del lago di Campotosto da destinare ad uso potabile, ai sensi del D. lgs. n° 152/2006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n.1996 del 15 settembre 1999 "Designazione per la successiva classificazione delle acque potabili della Regione Abruzzo in applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n.152;
- RICHIAMATO** il Decreto del Ministero della Sanità 16.10.1998 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida concernenti l'organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della Nutrizione (SIAN), nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- VISTA** la L.R. 29 luglio 1998, n.64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA)";
- RICHIAMATO** il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- VISTA** la D.G.R. 12 marzo 2004, n.135 avente ad oggetto "Acqua destinata al consumo umano (D.Lgs.31/2001 e D.Lgs.27/ 2002). Linee-guida per i controlli, criteri generali per programmi di controllo esterni e relative competenze delle AA.SS.LL";
- RICHIAMATO** l'articolo 80 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" per il quale le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni secondo un piano di monitoraggio e che i relativi dati e la successiva classificazione delle acque dovranno essere inviati al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea;
- CONSIDERATA** la L.R. 29.07.2010 n.31' "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale" ed, in particolare, l'art.23 "Classificazione delle acque superficiali destinate 'ad uso potabile' ";
- VISTA** la richiesta dell'ERSI – Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato acquisita con protocollo n. RA/169596 del 23.04.2024, di classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile, inoltrata al DPF011 - Servizio sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti della Regione Abruzzo con copia della planimetria presentata dalla ditta Gran Sasso Acqua;
- VISTA** la precedente nota prot. RA/146426 del 08.04.2024 del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso con la quale si evidenzia come la

eventuale classificazione delle acque ai fini dell'utilizzo per uso potabile, previa potabilizzazione, si rende necessaria per garantire l'approvvigionamento idrico alle comunità locali durante lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, quando potrebbe verificarsi la necessità di interrompere la distribuzione di acqua a scopo potabile prelavata attualmente dalle sorgenti del Gran Sasso, e a garantire un ulteriore approvvigionamento idrico per consumo umano stabile e qualitativamente sicuro nel tempo;

VISTE le note prot. RA/335674 del 26.08.2024, RA/346362 del 04.09.2024, RA/379258 del 30.09.2024 e RA/393167 del 9.10.2024 del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso;

VISTO il prot. RA/329350 del 13.08.2024 del DPF011 - Servizio sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti "classificazione acque superficiali ai fini dell'utilizzo a scopo potabile ai sensi dell'art. 23 della L.R. 31/2010 Invaso di Campotosto. Invio verbale riunione 31.07.2024 e convocazione sopralluogo giorno 22.08.2024";

VISTA la nota di ARTA Abruzzo n.0037869/2024 del 30.06.2024 acquisita con prot. RA/379933 del 30.09.2024 "Prot.n.0037869/2024 - classificazione acque superficiali ai fini dell'utilizzo a scopo potabile ai sensi dell'art. 23 della L.R. 31/2010 "Invaso di Campotosto: proposta di ubicazione dei punti di prelievo per il controllo delle acque del lago";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 904 del 23 dicembre 2024 "Designazione del bacino idrico del lago di Campotosto per la successiva classificazione delle sue acque superficiali destinate ad uso potabile, ai sensi del d. lgs.152/2006";

VISTA la nota del Direttore del competente Servizio della ASL n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila acquisita con prot. RA/379937 del 30.09.2024 recante "0180272/24: classificazione acque superficiali ai fini dell'utilizzo a scopo potabile ai sensi dell'art. 23 della L.R. 31/2010 Invaso di Campotosto" con la quale si approvano i punti di prelievo proposti da ARTA Abruzzo;

VISTA la convenzione tra A.R.T.A. ABRUZZO (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) e La Gran Sasso Acqua S.p.A. perfezionata in data 21.12.2024 avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'ARTA Abruzzo, dei prelievi e delle analisi chimiche e microbiologiche previste dall'Allegato 2 alla Parte Terza del Decreto legislativo n. 152/2006, per almeno dodici mesi consecutivi presso l'invaso di Campotosto per le finalità indicate in premessa e di accettazione del programma di campionamento e dei relativi costi;

PRESO ATTO dell'articolo 26 della Legge Regionale del 6 febbraio 2025 n. 1 che modifica la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64, istitutiva dell'Agenzia ambientale, disponendo quanto segue: Le parole "Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente", ovunque ricorrano nel testo di legge, sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Ogni richiamo alla denominazione "Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente" e all'acronimo "A.R.T.A." contenuto nelle leggi regionali – dispone il Testo legislativo - si intende riferito alla denominazione: "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale" e all'acronimo "ARPA";

ACQUISITA con Protocollo regionale RA/0477863 del 02.12.2025 la nota dell'ARPA Abruzzo "Prot. N.0050341/2025 - trasmissione relazione: caratterizzazione del lago di Campotosto ai sensi del d.lgs. 152/2006, per finalità idropotabili – attività del distretto ARPA di L'Aquila, su incarico della Gran Sasso Acqua S.p.A. con il quale ARPA ha trasmesso la relazione conclusiva del monitoraggio delle acque del lago di Campotosto;

VISTO Il prot. n. 0050545/2025 - trasmissione allegato 1 (prima parte: 1a) - relazione "caratterizzazione del lago di Campotosto ai sensi del d.lgs. 152/2006, per finalità idropotabili – attività del distretto ARPA di L'Aquila, su incarico della Gran Sasso

Acqua S.p.A." (vedi prot. ARPA 50341 del 02/12/2025) acquisito con protocollo regionale RA/0479813 del 03.12.2025, con il quale sono stati trasmessi rapporti prova delle analisi effettuate;

VISTA

la nota di ARPA Abruzzo prot. n.0050547/2025 - trasmissione allegato 1 (seconda parte: 1b) - relazione "Caratterizzazione del lago di Campotosto ai sensi del d.lgs. 152/2006, per finalità idropotabili – attività del distretto ARPA di L'Aquila, su incarico della Gran Sasso Acqua S.p.A." (vedi prot. ARPA 50341 del 02/12/2025) acquisito con protocollo regionale RA/0480029 del 03.12.2025 con il quale sono stati trasmessi rapporti prova delle analisi effettuate;

ACQUISITA

con protocollo regionale n. RA/0480029 del 03.12.2025 la nota della ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila prot. 0220928/25: "Parere per la classificazione delle acque superficiali ai fini dell'utilizzo a scopo potabile ai sensi dell'art. 23 L.R. 31/2010 invaso di Campotosto" con la quale il competente Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, tenuto conto dei risultati osservati nel periodo ottobre 2024-ottobre 2025 relativamente alle analisi effettuate dall'ARPA Abruzzo sui punti di prelievo concordati per la classificazione delle acque dell'invaso di Campotosto destinate alla produzione di acqua per consumo umano, esprime parere favorevole per la classificazione in categoria A2;

D E T E R M I N A

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa ed integralmente richiamate –

1. di dichiarare concluso l'iter per la classificazione delle acque superficiali del lago di Campotosto antistante la diga di Sella Pedicate, in applicazione del D.Lgs. n° 152/2006, della L.R. n° 31/2010 e della Deliberazione di G.R. n. 904 del 23.12.2024;
2. di classificare le acque dell'invaso del lago di Campotosto, nel tratto antistante la diga di Sella Pedicate, nella categoria "A2", per effetto delle risultanze analitiche dei prelievi comunicati dall'ARPA Abruzzo ed in riferimento alla classificazione della ASL 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN);
3. che i trattamenti da effettuare per garantire la conformità dell'acqua ai requisiti di legge, previsti dal D.Lgs. n° 152/2006 Parte III, Allegato 2, Tabella 1/A, sono: Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
4. di demandare all'ARPA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale il monitoraggio continuo delle acque superficiali della fonte idrica classificata, con l'esecuzione dei campionamenti ed analisi periodiche delle acque superficiali con la frequenza prevista della Parte III Allegato 2 - Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale - Sezione A Punto 2.2- "*frequenza minima annua dei campionamenti e delle analisi per i corpi idrici già classificati*" del D. lgs n° 152/2006;
5. di stabilire che tutti i costi del suddetto monitoraggio continuo previste con la cadenza indicata al punto precedente sono a carico del soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato-Gran Sasso Acqua Spa come soggetto richiedente, per il tramite di ERSI Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, che opera con le risorse assegnate dalla struttura del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso;
6. di incaricare ERSI, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, di trasmettere alla Regione Abruzzo, Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria DPF023, la comunicazione della Gran Sasso Acqua S.p.A. di accettazione dei relativi costi di campionamento del monitoraggio continuo;

7. di demandare al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) della ASL1 Avezzano Sulmona L'Aquila, il giudizio di potabilità ed idoneità per consumo umano delle acque prodotte dal potabilizzatore (D.lgs n°18/2023);
8. di demandare al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) della ASL1 Avezzano Sulmona L'Aquila, l'esecuzione delle Analisi e Campionamenti Ufficiali sulle acque destinate al consumo umano come previste dal D.lgs n°18/2023;
9. che la Gran Sasso Acqua S.p.A. è tenuta a:
 - consentire, collaborare e supportare alle operazioni di monitoraggio continuo previste ed effettuate da ARPA Abruzzo;
 - sostenere i costi delle operazioni e delle analisi di monitoraggio continuo previste ed effettuate da ARPA Abruzzo;
 - consentire e collaborare alle operazioni di Controllo Ufficiale delle acque potabili da effettuarsi da parte del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) della ASL1 Avezzano Sulmona L'Aquila;
 - effettuare i Controlli Analitici Interni (autocontrollo) come previsti dalla D.G.R. n°135 del 12.03.2024 delle acque potabili inviando tutti i risultati alla Autorità Sanitaria Competente;
 - ottemperare in accordo con il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) della ASL1 Avezzano Sulmona L'Aquila, al Piano di Sicurezza Acque potabili predisposto dalla stessa Autorità Competente e previsto dal D.lgs n° 18/2023;
10. di inviare al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque della stazione suindicata;
11. di notificare il presente provvedimento alla ASL1 Avezzano Sulmona L'Aquila, all'ARPA Abruzzo, alla Gran Sasso Acqua S.p.a, al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso,e ad a ERSI-Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato;
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Dr. Luigi Petrucci
firmato digitalmente*

L'ESTENSORE

dott.ssa Roberta Torlone
firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(vacante)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 29 /DPH012 del 20/01/2026

DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

UFFICIO CRISI AZIENDALI

OGGETTO: art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA-VALLE DEL TRONTO PICENO – MOBILITÀ IN DEROGA ANNO 2025 - RIF. VERBALE DI RIUNIONE DELLA C.R.P.L.DEL 21/05/2025.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2016 che, all'art. 1, ha definito il *“Riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per l'area della Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del Lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011”*, e che per la regione Abruzzo, comprende i seguenti Comuni della provincia di Teramo:
 - 1) Alba Adriatica
 - 2) Ancarano
 - 3) Civitella del Tronto
 - 4) Colonnella
 - 5) Controguerra
 - 6) Corropoli
 - 7) Martinsicuro
 - 8) Nereto
 - 9) Sant'Egidio alla Vibrata
 - 10) Sant'Omero
 - 11) Torano Nuovo
 - 12) Tortoreto
 - 13) Valle Castellana
- il Messaggio INPS del 10 dicembre 2015, n. 7358, ad oggetto *“Mobilità in deroga. Periodi di concessione di proroga di mobilità in deroga. Chiarimenti”*;
- l'art. 2, comma 1, lett. f), punto 3) del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 e successive integrazioni, che, al comma 11 dell'art. 44 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ha aggiunto il comma 11-bis, il quale prevede che: *“in deroga all'art. 4, comma 1 e all'art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”*;
- l'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che: *“le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 1 del 1 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473, del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un*

trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

- la circolare n.13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha stabilito che la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un periodo massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, può essere concessa senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre la medesima circolare prevede che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga;
- il verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, nel quale si è stabilito che saranno beneficiari della misura solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinario o un trattamento di mobilità in deroga. In relazione alla nozione di area di crisi industriale complessa, è stato precisato che, anche per trattamenti di mobilità, si farà riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla residenza del lavoratore. In relazione alla "contestualità" delle misure di politiche attive cui fa riferimento la circolare n. 13 del 27/06/2017, si concorda che la stessa può essere intesa con una certa elasticità;
- la circolare INPS n. 159 del 31/10/2017, ad oggetto *"Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto- legge 24 aprile 2017, n.96. Circolare n. 13 del 27 giugno 2017. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti"*;
- la nota prot. 0000634, del 19/01/2018 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, Divisione III, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale, con riferimento al comma 139 dell'art. 1 della L. 205/2017, ha comunicato alle regioni interessate che, per tutti gli aspetti applicativi della norma, si rimanda a quanto stabilito nelle circolari n. 30 del 14.10.2016 e n. 7 del 24.03.2017 per il trattamento di CIGS e n. 13 del 27.06.2017, per il trattamento di mobilità in deroga;
- le note prot. 8281 del 17/05/2018 e prot. 8440 del 18/05/2018, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Divisione III – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, di chiarimenti in merito ai casi in cui un lavoratore, durante il periodo di fruizione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si rioccupi con contratto a tempo determinato;
- L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che ha stabilito che *"Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"*;
- il messaggio INPS n. 2066 del 30/06/2025, ad oggetto *"Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti"*;
- la circolare n.16 dell' 8/10/2025 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, Divisione III, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto *" trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, art.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e successivi decreti ministeriali ed accordi di programma.Art.53-ter decreto-legge 24 aprile2017,n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n.96"*.

RICHIAMATO il verbale della Commissione Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (CRPL) del 21 Maggio 2025 – Accordo Quadro - ad oggetto “*Area di Crisi Industriale Complessa Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno – annualità 2025 -Trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis del D. Lgs. 148/2015 e Trattamento di Mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/06/2017, n. 96 – Rif. L’art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207*” che, in funzione delle risorse residue, ha disposto la concessione/proroga della mobilità in deroga per un massimo di mesi 12 (dodici), in favore dei lavoratori dell’Area di Crisi industriale complessa Val Vibrata Valle del Tronto Piceno, che alla data del 1° gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga e ai quali scade la mobilità ordinaria, ex legge 223/91 e la mobilità in deroga entro il 31/12/2024 e, nell’anno 2025, entro il 30/12/2025 e definito il piano regionale di politiche attive;

CONSIDERATO CHE:

- la competente Direzione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 2065 del 05/02/2025 ha comunicato che, a seguito di puntuale verifica con INPS, le risorse finanziarie residue a disposizione della Regione Abruzzo, alla medesima data, ammontano a € 15.402.874,21.
- con riferimento alle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2065 del 05/02/2025, prot.n. 17405 del 10/09/2025, prot. n.21864 del 09/12/2025 e prot. n.690 del 19/01/2026 ed alle Determinazioni Dirigenziali n.753/DPH012 del 15/09/2025 e n.923/DPH012 del 09/12/2025, sono state già impegnate risorse finanziarie pari ad € 924.187,32, le quali, sottratte al totale delle risorse a disposizione della Regione, come comunicato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione Abruzzo residuano risorse finanziarie da poter utilizzare per porre in essere ulteriori interventi in merito per l’annualità 2025, pari ad € 14.478.686,89.

PRESO ATTO che le Regioni Marche ed Abruzzo, con note del 15/01/2018 (Regione Marche) e del 18/01/2018 (Regione Abruzzo), al fine di minimizzare il disagio operativo dei lavoratori beneficiari di mobilità in deroga, hanno concordato di somministrare le politiche attive del lavoro ai lavoratori residenti nella regione Marche, ma licenziati da aziende ubicate in regione Abruzzo e, viceversa per i lavoratori residenti nella regione Abruzzo, ma licenziati da aziende ubicate nella regione Marche;

CONSIDERATO CHE:

- sono state effettuate le verifiche per ogni nominativo beneficiario sul Sistema Informativo Percettori (SIP) dell’INPS;
- successivamente i nominativi dei lavoratori interessati dal provvedimento di mobilità in deroga per l’anno 2025, sono stati inviati ai CPI competenti, della regione Marche, come da comunicazioni agli atti, che hanno provveduto alla somministrazione delle politiche attive individuate nel piano regionale approvato dalla medesima Regione;

RICHIAMATA la nostra nota prot. RA/DPH012 n.0498179/25 del 17/12/2025 con la quale, in riferimento alle Circolari n. 13 del 27/06/2017 e n.16 del 8 ottobre 2025, per quanto di competenza, al fine della verifica della sostenibilità finanziaria, sono stati inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i seguenti dati:

- File in formato excel, dei beneficiari della misura di sostegno al reddito anno 2025, come da circolare n. 16/2025 (ALL.1);
- elenco nominativo, in formato excel e pdf, dei lavoratori beneficiari, con l’indicazione dei periodi di inizio e fine mobilità e l’importo di spesa stimato (ALL. 2_3 RA 2025);
- verbale di riunione della Commissione Regionale Politiche del Lavoro, del 21.05.2025, riportante il piano delle politiche attive 2025 (ALL.3);
- relazione di cui al punto 3, lett. e), della circolare 16/2025– riferimento anno 2025,- specifiche misure previste per la riqualificazione e/o reinserimento dei lavoratori, posti in essere dal C.P.I. di Ascoli Piceno (ALL.4);
- relazione di cui al punto 3, lett. e), della circolare 16/2025 – riferimento anno 2024,- specifiche misure previste per la riqualificazione e/o reinserimento dei lavoratori presi in carico dai C.P.I. di Ascoli Piceno (ALL.5);
- relazione di cui al punto 3, lett. e), della circolare 16/2025 – riferimento anno 2024 e 2025,- specifiche misure previste per la riqualificazione e/o reinserimento dei lavoratori presi in carico dai C.P.I. di San Benedetto del Tronto (AP) (ALL.6);
- per un importo complessivo, massimo di impegno, pari ad € 452.261,88 (quattrocentocinquantaquemiladuecentosessantuno/88), ai sensi dell’art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/06/2017, n. 96. Si rappresenta che la stima della spesa è la risultante del parametro già utilizzato per l’anno 2024, pari ad € 1.638,63 mensili come da nota n.2589 del 14/02/2025, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

PRESO ATTO della nota di risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot.n.690 del 19/01/2026, che per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha comunicato che il trattamento di mobilità in deroga, pari ad € 452.261,88 (quattrocentocinquantaduemiladuecentosessantuno/88), per l'anno 2025, risulta finanziariamente sostenibile;

RITENUTO,

- in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, della Circolare n. 13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, del verbale della C.R.P.L. del 21/05/2025, delle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2065 del 05/02/2025, prot.n. 17405 del 10/09/2025, prot. n.21864 del 09/12/2025 e prot. 690 del 19/01/2026, delle Determinazioni Dirigenziali n.753/DPH012 del 15/09/2025 e n.923/DPH012 del 09/12/2025, con le risorse finanziarie residue pari ad € 14.478.686,89, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga, presentate ai sensi del punto I dell'O.d.G., del verbale C.R.P.L. – Accordo Quadro - del 21/05/2025, istruite positivamente, per un importo complessivo di spesa, pari a €452.261,88 (quattrocentocinquantaduemiladuecentosessantuno/88), per l'anno 2025 "All.3RA_2025", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai medesimi beneficiari, anche in riferimento alla sussistenza della mobilità alla data del 01/01/2017 ed alla continuità dei trattamenti richiesti con i precedenti periodi, di cui all'Allegato "3RA_2025" alla presente Determinazione Dirigenziale, ad erogare i trattamenti di mobilità in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate con Decreti Interministeriali alla Regione Abruzzo;

Nell'ambito delle competenze della Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della legge regionale 14/09/1999, n. 77;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, della Circolare n. 13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, del verbale della C.R.P.L. – Accordo Quadro - del 21/05/2025 e delle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2065 del 05/02/2025, prot.n. 17405 del 10/09/2025, prot. n.21864 del 09/12/2025 e prot. 690 del 19/01/2026, con le risorse finanziarie residue assegnate alla Regione Abruzzo, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, le istanze di mobilità in deroga, presentate ai sensi del punto I dell'O.d.G., del verbale C.R.P.L. – Accordo Quadro - del 21/05/2025, istruite positivamente, per un importo complessivo di spesa, pari a € 452.261,88 (quattrocentocinquantaduemiladuecentosessantuno/88), per l'anno 2025 "All.3RA_2025", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai medesimi beneficiari in elenco, anche in riferimento alla sussistenza della mobilità alla data del 01/01/2017 ed alla continuità dei trattamenti richiesti con i precedenti periodi, di cui all'Allegato "3RA_2025" alla presente Determinazione Dirigenziale, ad erogare i trattamenti di mobilità in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate con i Decreti Interministeriali alla Regione Abruzzo;
3. trasmettere il presente atto:
 - alla Direzione Generale INPS, Roma, per gli adempimenti di competenza – dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;
 - al Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività produttive;
 - all'Assessore al Lavoro, Attività Produttive e Ricerca Industriale;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento selfi.regione.abruzzo.it e sul BURAT;
5. precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro – DPH012 – Ufficio Crisi Aziendali del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive – DPH – Via Passolanciano, 75 - Pescara.

L'Estensore
Dott.ssa Gabriella Toscano
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Renzo Iride
firmato elettronicamente

La Dirigente
Dott.ssa Antonella Azzariti
firmato digitalmente



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 1/2026

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, recante: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il D.Lgs. n. 106 del 28/06/2012, recante: *“Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”* ed in particolare il capo II, recante: *“ Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali”*;
- la L.R. 21 novembre 2014, n. 41: *“Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e smi ed, in particolare, l'articolo 8 secondo cui “Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica quattro anni, è composto da tre membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno designato dalla Regione Abruzzo ed uno designato dalla Regione Molise. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, a seguito della designazione del Ministro della Salute e delle nomine dei consigli regionali, di concerto con la Regione Molise”*;

VISTO l'avviso pubblicato sul BURAT n. 41 del 12 febbraio 2025 il cui termine per la presentazione delle candidature ai fini della designazione di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise *“G. Caporale”* è stato fissato al 04/03/2025;

DATO ATTO che allo spirare di detto termine il Servizio Affari Istituzionali:

- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 33 del 20 marzo 2025, ha proceduto alla conclusione dell'istruttoria ritenendo ammissibili n° 4 candidature rispetto alle n° 5 pervenute;
- in pari data, con nota prot. 2831, le medesime candidature, unitamente ad un documento istruttorio riepilogativo degli esiti dell'istruttoria condotta, sono state trasmesse al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, nonché al Servizio Affari Assembleari e Commissioni, per gli adempimenti consequenziali;

DATO ATTO la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione tenutasi in data 22 luglio 2025, con decisione unanime, ha disposto la pubblicazione di un nuovo avviso, al fine di potere effettuare la designazione su una più ampia platea di idonei in considerazione del numero esiguo delle

candidature pervenute;

TENUTO CONTO che:

- il comunicato di riapertura dei termini dell'Avviso sopra richiamato è stato pubblicato sul BURAT speciale n. 183 del 30 luglio 2025 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale e che per la presentazione delle candidature è stato assegnato un termine di gg. 60;
- in data 29 settembre 2025 è spirato il termine sopra indicato;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali, allo spirare del suddetto termine, a conclusione dell'istruttoria condotta, con le determinazioni n° APL/AIE/114 del 18/11/2025 e n° APL/AIE n. 125 del 19 dicembre 2025, ha ritenuto ammissibili n° 12 candidature rispetto alle n° 13 pervenute;

DATO ATTO che la decisione di riapertura dei termini dell'Avviso della Conferenza dei Capigruppo e il relativo provvedimento disposto dal Servizio Affari istituzionali e europei, sono stati oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar Abruzzo, con richiesta di sospensiva, conclusasi con il rigetto della stessa in data 05/11/2025;

DATO ATTO che nell'ordinanza di rigetto della richiesta sospensiva, detto organo giurisdizionale ha inteso sottolineare che: *“all'esito del bilanciamento degli interessi coinvolti nella presente fattispecie, il Collegio ritiene di dover privilegiare l'interesse pubblico alla sollecita nomina del consiglio di amministrazione di un ente pubblico, mediante la designazione dell'unico componente mancante, anche in considerazione dell'avvenuto decorso del nuovo termine fissato per la presentazione delle candidature”*;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 258/2026 del 13/1/2026 il Servizio Affari assembleari ha comunicato che:

- la Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 29/12/2025 ha confermato la delega in capo al Presidente del Consiglio ai fini della designazione in parola, già autorizzata in data 27/03/2025, ai sensi del comma 3 dell'art. 142 del Regolamento;
- in tale sede il Presidente ha indicato la dott.ssa Arianna Fasulo quale designata, su proposta motivata dei componenti della maggioranza, a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise *“G. Caporale”*;
- il Presidente, nel corso della seduta del Consiglio regionale, tenutasi in pari data, ha provveduto a rendere edotti tutti i consiglieri di non aver ricevuto nessuna opposizione da parte dei colleghi dell'opposizione a procedere con detta designazione;

DATO ATTO che, all'esito dell'esame comparativo dei curricula presentati, l'individuazione della professionista sopra citata rappresenta la scelta più conforme all'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio regionale, tenuto conto delle competenze professionali e dell'esperienza maturata in ambiti coerenti con le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

VISTA la nota prot. n. 271 del 13/1/2026 con cui la dott.ssa Arianna Fasulo ha accettato l'incarico e ha reso la dichiarazione in merito all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari istituzionali e europei ha effettuato i relativi controlli sulla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, provvedendo all'acquisizione del certificato del Casellario giudiziale e dei Carichi Pendenti, ed alla consultazione della Banca dati dell'“Anagrafe degli amministratori locali e regionali” presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, trasmettendo il relativo esito al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n. 279 del 13/1/2026, ai sensi e per gli effetti del punto

5 del “Disciplinare inerente il regime delle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019; - il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n. 310 del 14/1/2026 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l’istruttoria condotta relativamente alla dichiarazione resa;

RAVVISTA la necessità di dover provvedere alla designazione di un componente il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “*G. Caporale*”;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di designare, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 41/2014 e s.m.i., la dott.ssa Arianna Fasulo quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “*G. Caporale*”;

2. di disporre che la dott.ssa Arianna Fasulo è tenuta a certificare, con cadenza annuale, entro il 30 marzo, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità, relativamente alle cause previste dal D.Lgs 39/2013, all’Istituto presso cui ricopre il proprio incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale;

3. di dare atto che:

- la dichiarazione resa dal designato ai sensi del D.Lgs 39/2013 è allegata al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell’U.P. n. 36/2019;
- l’incarico decorre dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale;

4. di disporre la notifica del presente decreto al designato;

5. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta regionale ai fini della nomina di competenza;

6. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L’Aquila, li 14/01/2026

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



STATUTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazioni n. 2 del 18 Dicembre 2014 e n. 2 del 2 aprile 2015, modificato con successiva deliberazione dall'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22 Dicembre 2025

Pubblicato sul B.U.R.A. n. ____ del _____

S O M M A R I O

S O M M A R I O.....	2
----------------------	---

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI DELL'ENTE.....5

Art. 1 Principi generali.....	5
-------------------------------	---

Art. 2 Finalità.....	5
----------------------	---

Art. 3 Rapporti con i Comuni.....	6
-----------------------------------	---

Art. 4 Sede.....	7
------------------	---

Art. 5 Stemma e gonfalone.....	7
--------------------------------	---

Capo II RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA.....7

Art. 6 Funzioni fondamentali.....	8
-----------------------------------	---

Art. 7 Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio.....	8
---	---

Art. 8 Servizi di rilevanza economica.....	8
--	---

TITOLO II ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 9 Organi di governo.....	9
-------------------------------	---

Art. 10 Organismi di consultazione.....	9
---	---

Art. 11 Obbligo di astensione.....	9
------------------------------------	---

Capo I PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.....10

Art. 12 Ruolo e definizione del programma di governo.....	10
---	----

Art. 13 Competenze e funzioni del Presidente della Provincia.....	10
---	----

Art. 14 Dimissioni del Presidente della Provincia.....	12
--	----

Art. 15 Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia.....	12
---	----

Capo II CONSIGLIO PROVINCIALE.....12

Art. 16 Elezione, composizione e cessazione.....	12
--	----

Art. 17 Autonomia del Consiglio provinciale.....	13
--	----

Art. 18 Prima seduta del Consiglio provinciale.....	13
Art. 19 Competenze del Consiglio provinciale.....	13
Art. 20 Consiglieri Provinciali.....	16
Art. 21 Diritti e doveri dei Consiglieri.....	16
Art. 22 Vicepresidente e Consiglieri delegati.....	16
Art. 23 Gruppi consiliari.....	17
Art. 24 Convocazione del Consiglio provinciale.....	17
Art. 25 Sedute consiliari.....	17
Art. 26 Iniziativa delle deliberazioni.....	18
Art. 27 Nomine – designazioni.....	18
Art. 28 Verbalizzazione.....	19

Capo III ASSEMBLEA DEI SINDACI.....19

Art. 29 L'Assemblea dei Sindaci.....	19
Art. 30 Funzioni e competenze.....	20

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31 Organi di direzione amministrativa.....	21
Art. 32 Segretario Generale.....	21
Art. 33 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali.....	22
Art. 34 Incarichi a contratto.....	22
Art. 35 Atti degli organi di direzione amministrativa.....	22
Art. 36 Funzione e responsabilità dirigenziali.....	23
Art. 37 Giusto procedimento.....	23
Art. 38 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi.....	24

TITOLO IV GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 39 Autonomia finanziaria.....	24
------------------------------------	----

TITOLO V RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA

Capo I RAPPORTI TRA PROVINCIA E COMUNI O UNIONI DI COMUNI.....25

Art. 40 Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei Comuni.....25

Art. 41 Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni.....26

Art. 42 Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione.....26

Art. 43 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane.....26

Art. 44 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.27

Art. 45 Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici.....27

Capo II ATTUAZIONE DI ACCORDI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE.....27

Art. 46 Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi.....27

Art. 47 Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forma di collaborazione.....28

TITOLO VI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48 Trasparenza e accesso agli atti.....28

Art. 49 I servizi di relazione con il pubblico e l'attività di comunicazione.....28

Art. 50 Obblighi di trasparenza degli organi.....29

Art. 51 Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, partecipazione e democrazia diretta in rete.....29

Art. 52 L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato.....30

Art. 53 Partecipazione ai procedimenti amministrativi.....31

Art. 54 Norma finale di rinvio.....32

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI DELL'ENTE.

Art. 1 - Principi generali

1. La Provincia di Teramo è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e quale Ente locale intermedio fra Comune e Regione rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo.
2. La Provincia di Teramo è dotata di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a) persegue il raggiungimento di un assetto equilibrato del proprio territorio ed opera per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita nel rispetto delle tradizioni delle sue genti e del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale;
 - b) favorisce la partecipazione e promuove la discussione ed il confronto con i Comuni sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi. Garantisce la pubblicità degli atti amministrativi, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni e dei singoli cittadini;
 - c) favorisce la partecipazione democratica dei cittadini singoli o associati, attraverso l'attuazione degli strumenti di democrazia partecipativa, e degli Enti locali alle scelte politiche che riguardano la comunità;
 - d) persegue il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e garantisce la parità uomo donna sia all'interno dell'Ente che tra le cittadine ed i cittadini per consentire uguali opportunità, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
 - e) favorisce la creazione e la valorizzazione delle libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppa la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

- f) salvaguarda e valorizza le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, enogastronomiche e paesaggistiche del proprio territorio, con particolare attenzione alle peculiarità delle aree montane e di tutte le aree protette e di alto valore ambientale presenti;
- g) persegue l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
- h) persegue la tutela e la valorizzazione di tutte le risorse naturali ed ambientali del territorio, attraverso la promozione di politiche e l'adozione di misure volte alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di inquinamento, all'efficientamento ed alla riduzione dell'utilizzo delle risorse naturali, ivi compreso il consumo di suolo, a favorire l'affermazione di tecniche sostenibili di pesca e di coltivazione in grado di garantire la salvaguardia dell'ambiente marino e dei terreni agricoli, la conservazione delle biodiversità della flora e della fauna presenti, la qualità e la genuinità degli alimenti;
- i) assicura il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa;
- l) favorisce lo sviluppo economico, sociale e culturale attraverso la promozione di politiche di mobilità sostenibile e la diffusione delle buone pratiche, in grado di interconnettere tutte le aree provinciali con il resto del territorio, senza compromettere l'equilibrio ambientale;
- m) si adopera affinché venga garantito ad ogni cittadino del territorio provinciale il diritto alla salute, alla felicità, alla bellezza.

2. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.

3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e con le aziende pubbliche presenti sul territorio.

4. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 3 - Rapporti con i Comuni

1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio.

2. Sentita la Regione Abruzzo, per l'esercizio di specifiche funzioni, anche in associazione con i Comuni, sono costituite le seguenti zone omogenee:

- Teramo e Valle del Tordino (Teramo, Bellante, Mosciano S. Angelo, Giulianova);

- Val Vibrata (S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, Ancarano, Torano Nuovo, S. Omero, Nereto, Controguerra, Corropoli, Alba Adriatica, Tortoreto, Colonnella, Martinsicuro);
- Area del Cerrano e della Val Fino (Arsita, Bisenti, Montefino, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Atri, Pineto, Silvi);
- Valle del Vomano (Basciano, Penna Sant'Andrea, Cellino Attanasio, Cermignano, Carzano, Castellalto, Notaresco, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi);
- Gran Sasso (Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Colledara, Tossicia, Montorio al Vomano);
- Monti della Laga (Cortino, Rocca S. Maria, Valle Castellana, Torricella Sicura, Campi).

È comunque fatta salva, nell'esercizio di funzioni di una o più zone omogenee, la possibilità, in considerazione delle materie e degli argomenti da trattare, di prevedere la partecipazione e l'apporto di altri Comuni appartenenti a zone diverse ed in particolare del Comune capoluogo.

3. Ai fini della rappresentanza territoriale, ciascuna zona omogenea è rappresentata dai Sindaci dei Comuni, nonché dal Presidente della Provincia o loro delegati in relazione alla materia da trattare.

4. Le funzioni delle zone omogenee sono esercitate secondo le previsioni di cui al Titolo V del presente Statuto.

Art. 4 - Sede

1. La Provincia ha sede nel Comune di Teramo. Gli organi della Provincia, con proprie determinazioni, possono riunirsi anche in altri Comuni del territorio provinciale.

2. Il territorio della Provincia è formato dal territorio dei comuni che hanno sede nella sua circoscrizione.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. La Provincia ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.

2. Il gonfalone viene esibito nelle cerimonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione, in conformità alle direttive emanate in proposito dal Presidente della Provincia.

3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono consentiti previa disposizione del Presidente della Provincia.

CAPO II

RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 6 - Funzioni fondamentali

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.
2. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
3. La Provincia ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione o ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
5. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di Governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

Art. 7 - Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio

1. La Provincia esercita con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, anche necessarie per favorire lo sviluppo della gestione delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali.
2. All'esito di intese con i Comuni, approvate dal Consiglio provinciale, la Provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Art. 8 - Servizi di rilevanza economica

La Provincia esercita, anche all'esito di intese con i Comuni approvate dal Consiglio provinciale, le funzioni di coordinamento e organizzazione concernenti servizi di rilevanza economica quali i servizi connessi alla gestione e smaltimento rifiuti nonché alla gestione e tutela delle risorse idriche ed energetiche.

TITOLO II

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 9 - Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia ovvero qualora cessi dalla carica di consigliere provinciale.

Art. 10 - Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, apposite Conferenze secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte che il Presidente o il Consiglio provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all'ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per l'eventuale adozione. Il rifiuto di inserimento all'ordine del giorno deve essere motivato.
3. La Provincia può periodicamente consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.
4. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dal regolamento.

Art. 11 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma precedente, gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

CAPO I

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 12 - Ruolo e definizione del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca, previa comunicazione al Consiglio, il Vicepresidente e i Consiglieri delegati sulle funzioni della Provincia.
4. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
5. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso al Consiglio, entro 20 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.
6. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia tiene conto anche al fine di una riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.
7. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nei commi precedenti.

Art. 13 - Competenze e funzioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;

- c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione sulla base di apposita relazione dell'Avvocatura dell'Ente o dell'Ufficio competente;
- d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, può assegnare le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento provinciale di organizzazione;
- h) indice i referendum provinciali;

3. L'espressione "giunta provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri contenuta in ogni atto e testo normativo vigente al momento dell'approvazione del presente statuto, deve intendersi riferita al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente.

4. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma della deliberazione che viene pubblicata all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale.

6. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Presidente della Provincia possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel deliberato.

7. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

9. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 14 - Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 15 - Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

CAPO II

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 16 - Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare individua, fra l'altro, le modalità di costituzione dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e Commissioni Consiliari.

Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) la convocazione del Consiglio provinciale;
- b) le sedute e la verbalizzazione;
- c) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- d) l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
- e) l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, ivi compresa la Commissione di Controllo e Garanzia;

f) l'istituzione, la competenza, le modalità di funzionamento ed i mezzi dei gruppi consiliari.

5. Le commissioni consiliari di cui al presente comma nell'ambito della loro competenza per materia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.

6. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni speciali, anche prevedendo l'apporto di esperti e/o funzionari provinciali e/o portatori di interessi, incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

Art. 17 - Autonomia del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa nel rispetto delle leggi vigenti.

2. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio provinciale.

3. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai consiglieri mezzi per l'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

Art. 18 - Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

3. I Consiglieri Provinciali, entro 30 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 19 - Competenze del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza

l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare l'efficienza, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.

3. In particolare, spetta al Consiglio provinciale:

- a) approvare lo Statuto dell'ente e proporlo all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
- b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
- c) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
- d) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
- e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
- g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- h) adottare i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
- i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
- l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
- m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- intese e convenzioni con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- convenzioni tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.

6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

7. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

Art. 20 - Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.
3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di metà delle sedute tenute nel corso di un anno, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 21 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto:

- a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
- b) di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
- c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;
- d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 22 - Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Vicepresidente, all'infuori dei casi previsti dall'art. 9, co. 2, 2°cpv. del presente Statuto, ed i Consiglieri titolari di deleghe non possono compiere atti di amministrazione attiva che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno.

2. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di deliberazioni nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.

3. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe possono incontrarsi con cadenza periodica in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali, su richiesta, partecipa il Segretario Generale della Provincia nonché i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati.

Art. 23 - Gruppi consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio provinciale prevede l'istituzione di gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.

2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo Gruppo, in un numero minimo di due, autonomo, dandone comunicazione scritta al Presidente. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, nel corso del mandato, in un numero minimo di due consiglieri e dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio.

Art. 24 - Convocazione del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza.

2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. Il Consiglio provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno a meno che tutti i Consiglieri non siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

Art. 25 - Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio provinciale si svolgono in idonee sedi istituzionali preventivamente identificate. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento del Consiglio ne preveda la segretezza. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.
4. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento del Consiglio Provinciale e gli obblighi di astensione dei consiglieri, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 12.
5. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, compreso il Presidente della Provincia. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, compreso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 26 - Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:
 - a) al Presidente della Provincia;
 - b) a ciascun Consigliere provinciale;
 - c) all'Assemblea dei Sindaci;
 - d) a tre o più Consigli comunali o ad un Consiglio di unioni dei comuni;
 - e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Provincia.
2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della gestione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia; il Consiglio adotta gli schemi di bilancio nonché di rendiconto della gestione che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 27 - Nomine – designazioni

1. Il Consiglio provinciale stabilisce gli indirizzi sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.
4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Art. 28 - Verbalizzazione

1. Il Segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.

CAPO III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 29 - L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo. All'Assemblea partecipano i Sindaci personalmente o, in caso di impedimento, i loro delegati.
2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i propri poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui all'art. 26 del presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.
4. Su proposta del Presidente della Provincia il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'Ente.

5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
6. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, il Presidente della Provincia o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
7. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione. Tuttavia, qualora i pareri siano espressi da una maggioranza qualificata dei 2/3 dei Sindaci dei Comuni compresi nella Provincia e/o della popolazione complessivamente residente, il Presidente ed il Consiglio conformeranno i propri atti a detti pareri, se ed in quanto compatibili con la normativa vigente.
8. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
9. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti salvo che in materia di Statuto o di Bilancio. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.
10. L'Assemblea dei Sindaci può dotarsi di un proprio regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale.
11. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Art. 30 - Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale.
2. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello Statuto entro i termini di legge, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31 - Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il Segretario generale e i dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.
2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.
3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del Consiglio e del Presidente della Provincia, ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Art. 32 - Segretario Generale

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario generale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La durata dell'incarico coincide con il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario generale continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio provinciale.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse e su richiesta della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità con cui possono essere conferiti gli incarichi di Vice Segretario generale.

Art. 33 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, ad attribuire e definire, secondo le vigenti disposizioni, gli incarichi

dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

2. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione.

3. Il Presidente della Provincia provvede con propria Deliberazione, su proposta dell'organismo di cui al comma precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei dirigenti.

Art.34 - Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d'ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può anche essere effettuata con le modalità di cui all'art. 110 del TUEL e ferme restando le limitazioni ed eventuali preclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'ente, ovvero, eccezionalmente, con contratto di diritto privato, di durata massima pari al mandato del Presidente, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità.

2. Nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalle leggi di finanza pubblica, i posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la percentuale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato stabilita dalla legge e la quota del quindici per cento per i restanti posti d'organico corrispondenti, ovvero il più basso limite eventualmente stabilito dalla legge.

3. Nel rispetto dei principi e criteri di legge, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica e nel rispetto della percentuale massima fissata dalla legge in rapporto alla dotazione stessa, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti dal personale già in organico.

Art. 35 - Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti di natura amministrativa sono adottati secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter definiti dalla regolamentazione interna dell'ente e sono trasmessi all'unità organizzativa preposta alla loro raccolta e pubblicazione.

2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

Art. 36 - Funzione e responsabilità dirigenziali

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. I dirigenti promuovono altresì l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed esigenze operative. Essi sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.
2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile, disciplinare e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.
3. In caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero in caso di inosservanza delle direttive o mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso il sistema di valutazione, previa contestazione al dirigente non può essere rinnovato, alla scadenza, lo stesso incarico. In relazione alla gravità dei casi, nel rispetto del principio del contraddittorio, il Presidente della Provincia può revocare l'incarico anticipatamente rispetto alla scadenza collocando il dirigente a disposizione.
4. La colpevole violazione del dovere di vigilanza di cui al comma 1, accertata secondo le procedure di legge e di contratto collettivo, comporta la decurtazione della retribuzione di risultato per una quota fino all'ottanta per cento in relazione alla gravità della violazione medesima.
5. Il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale.
6. I Regolamenti interni disciplinano, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

Art. 37 - Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio e sulle proposte di deliberazione o decreto del Presidente della Provincia deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.
2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.

3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del Segretario generale, al collegio dei revisori dei conti in relazione ai pareri di regolarità contabile ed all'organismo di valutazione in relazione ai pareri di regolarità tecnica; la disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti.

4. Sulle proposte di cui al comma 1, il Segretario Generale esercita i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto e ai regolamenti

5. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

Art. 38 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Presidente della Provincia, di un consigliere, ovvero del Segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa all'esito della conclusione del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 39 - Autonomia finanziaria

1. La Provincia dispone di autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.

2. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

TITOLO V

RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA

CAPO I

RAPPORTI TRA PROVINCIA E COMUNI O UNIONI DI COMUNI

Art. 40 - Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei Comuni

1. Su proposta del Presidente della Provincia, l'Assemblea dei Sindaci può deliberare che la Provincia si avvalga di uffici o servizi dei Comuni e delle Unioni di Comuni comprese nella circoscrizione territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni.

2. Delle deliberazioni di cui al comma 1 e delle relative convenzioni attuative è data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale.

3. Alle deliberazioni adottate ai sensi dei commi precedenti è data attuazione attraverso apposite convenzioni con i Comuni interessati o le loro Unioni, stipulate dal Presidente della Provincia. Di tali convenzioni è data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale.

4. La convenzione individua la "amministrazione capofila" presso la cui sede opererà l'ufficio, e definisce:

- la durata e i compiti dell'ufficio;
- le modalità di assegnazione del personale;
- le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio;
- i rapporti finanziarie contabili tra le amministrazioni coinvolte;
- le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle amministrazioni coinvolte circa le attività dell'ufficio.

Art. 41- Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni

1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dall'Assemblea dei Sindaci su proposta del Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale.

Art. 42 - Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni o Unioni di Comuni può essere proposta dal Presidente della Provincia:
 - a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - b) per esaurimento dello scopo;
 - c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei Comuni o Unioni di Comuni interessati;
 - d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Presidente della Provincia comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Sindaco, all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 43 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.

2. In particolare la Provincia può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
- b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
- c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresa i servizi di pagamento delle retribuzioni;
- d) l'assistenza e consulenza legale.

3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali.

Art. 44 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

1. La Provincia può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti;
- b) l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia;
- c) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Art. 45 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici.

1. La Provincia, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.

2. La Provincia offre comunque ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

CAPO II

ATTUAZIONE DI ACCORDI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Art. 46 - Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Spetta al Presidente della Provincia vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.

2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra Provincia, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l'accesso del Sindaco e dei soggetti da lui incaricati ad ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 47 - Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forma di collaborazione

1. Il Presidente della Provincia presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni, singoli o associati, o altri enti.
2. L'Assemblea dei Sindaci esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

TITOLO VI**TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE****Art. 48 - Trasparenza e accesso agli atti**

1. La Provincia assicura, in conformità alla legislazione in vigore, anche attraverso tutti gli strumenti digitali e di rete, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, nell'ottica della condivisione e partecipazione dei cittadini.
2. La Provincia assicura l'accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale.

Art. 49 - I servizi di relazione con il pubblico e l'attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l'organizzazione di un adeguato sistema di relazioni con il pubblico.
2. L'accesso dei cittadini agli uffici può avvenire anche attraverso i servizi in rete e mediante numeri verdi appositamente attivati.
3. Nella propria attività di informazione, la Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari con particolare riguardo agli anziani e ai disabili, e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
4. La Provincia assicura un particolare impegno nell'informazione nei confronti delle strutture turistiche e di ogni iniziativa culturale e promozionale finalizzata a favorire i rapporti della propria comunità con altre popolazioni e altri ambiti territoriali italiani e stranieri.
5. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei Comuni singoli e associati, sviluppando anche attività coordinate e compartecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali del territorio.

6. Nel bilancio preventivo annuale può essere previsto uno stanziamento per l'informazione e la comunicazione da e con i cittadini. Il Presidente della Provincia, con apposita relazione, motiva obiettivi, strategie e scelte dei mezzi di comunicazione - interni ed esterni - che portano alla determinazione dell'entità dello stanziamento.

7. Ogni deliberazione, che abbia comunque influenza diretta sui comportamenti attivi o passivi dei cittadini, o di loro categorie, deve contenere una specifica ed idonea previsione di spesa per consentire una puntuale e capillare informazione circa il contenuto dell'atto, indipendentemente da quanto già disposto dalle leggi vigenti rispetto ai diritti di accesso ed alla pubblicità degli atti.

Art. 50 - Obblighi di trasparenza degli organi

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.

Art. 51- Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, partecipazione e democrazia diretta in rete

1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei Comuni, singoli o associati e delle comunità ricomprese nel suo territorio.

2. La Provincia può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza della Provincia.

4. L'apposito Regolamento sulla partecipazione, adottato dal Consiglio provinciale, definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati.

5. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'Amministrazione della Provincia.

6. La Provincia, con il Regolamento sulla partecipazione, disciplina l'istituto del "referendum".

7. Il "referendum" può essere consultivo o abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.

8. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione e modifiche dello Statuto della Provincia;

- b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
- c) designazione e nomina di rappresentanti;
- d) tributi locali, contributi, tariffe;
- e) bilancio della Provincia;
- f) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

9. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

10. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi il Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

11. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.

12. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.

13. Le consultazioni ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.

14. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale.

Art. 52 - L' accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato

1. La Provincia, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna a:

- a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
- b) promuovere ogni iniziativa finalizzata ad aumentare la capacità della trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia;
- c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento e alle modalità di conservazione e di accesso ai dati;
- d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta ad assicurare un alto livello digitalizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.

2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Provincia assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la Regione, i comuni singoli e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive dell'area.

3. La Provincia assicura il massimo coinvolgimento delle Università, dei Politecnici, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti rispetto

alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.

Art. 53 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:
 - a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
 - b) l'unità organizzativa responsabile.
3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.
4. Il Segretario generale o i dirigenti, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.
5. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonché di presentare, prima dell'adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal Presidente della Provincia o dal Segretario generale o dal dirigente in relazione alla loro competenza.
7. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dal Presidente della Provincia o dal Segretario o dai dirigenti in relazione alla loro competenza.

Art. 54 - Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dalla legge o dal presente Statuto si applicano le norme del TUEL per quanto compatibili.

Allegati per Statuto

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22.12.2025

Scarica:

[http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-02-02/prot-par-0002777-del-20-01-2026-documento-2-delibera-assemblea-dei-sindaci-n-](http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-02-02/prot-par-0002777-del-20-01-2026-documento-2-delibera-assemblea-dei-sindaci-n-3)

Hash: 0238def8fe0f7c7382530a5aa2e00450

COMUNE DI CASOLI**(Provincia di CHIETI)****AVVISO DI DEPOSITO**

Approvazione Procedura ai fini della retrocessione di terreni a zona agricola o verde da precedenti zone con carico urbanistico superiore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. l), della L.R. 18/1983 (nel testo vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023) come richiamato nella successiva L.R. 58/2023 all'art. 77 comma 2, lett. l) — Delibera C.C. n. 44 del 23/12/2025 - Rettifica delibera C.C. n. 32 del 27-11-2025.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE URBANISTICA

Vista Legge Regionale n. 118 del 1968;

Vista la Legge Regionale n. 18/1983;

Vista la Legge Regionale n. 29 del 13.10.2020;

Vista la Legge Regionale n. 58 del 20 dicembre 2023 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio, Art. 77 comma 2 lett. l);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 23/12/2025;

RENDE NOTO

- che in data 23-12-2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44, esecutiva, è stata approvata la procedura ai fini della retrocessione di terreni a zona agricola o verde da precedenti zone con carico urbanistico superiore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. l), della L.R. 18/1983 (nel testo vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023) come richiamato nella successiva L.R. 58/2023 all'art. 77 comma 2, lett. l) – Rettifica delibera C.C. n. 32 del 27-11-2025;
- che le modificazioni di cui al comma 2, punto l, dell'art. 77 della l.r. 58/2023 sono state pubblicate integralmente, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, unitamente agli elaborati predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, al link:
- <https://www.halleyweb.com/c069017/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/459> .

Casoli, 27/01/2026

f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE - URBANISTICA

(Arch. Marcello Di Toro)

COMUNE DI NOTARESCO - ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 del 03.12.2025 (EX ART. 23 COMMA 5 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ APPROVATO CON DPR 08/06/2001 N. 327 E S.M.I.)

Per ogni effetto di legge si rende noto che Comune di Notaresco con Decreto Definitivo di Esproprio N. 1 del 03.12.2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia in data 11/12/2025 al n. 1033 Serie 3, ha pronunciato a favore di Enel Distribuzione SpA l'asservimento coattivo di beni immobili ricadenti nel territorio dei Comuni di Notaresco e Castellalto (TE), interessati dai lavori di realizzazione dell'elettrodotto di connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico "ex Cava Tiberi" di Italgen S.p.A. (cod. rintracciabilità 382878254) autorizzato con determina DPC025/259 del 20/06/2025 del Dipartimento Territorio – Ambiente DPC – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – Ufficio Energia e sostenibilità della Regione Abruzzo e successiva voltura emessa con Determinazione DPC025/446 del 05/11/2025 dello stesso Ente, così come descritti nel seguente prospetto:

DATI CATASTALI						AREA ASSERVITA (SERVITU' DI ELETTRODOTTO)					
INTESTAZIONE CATASTALE	COMUNE	IDENTIFICATIVI				SOSTEGNI AREA OCCUPA TA (MQ) a	TIPOLOGIA	LINEA			
		CT -- CF	Fogli o	P.IIa	Superfi cie (MQ)			PERCORR ENZA (M) b	LARGHE ZZA (M) c	AREA ASSERVI TA (MQ) d=b*c	AREA TOTALE (MQ) e=a+d
1) CORI MASSIMO Proprieta' 1/1	CASTELLALTO	CT	33	509	220	11,56	AEREO	6,30	4,00	25,20	36,76
	CASTELLALTO	CT	33	158	6620		AEREO	38,10	4,00	152,40	152,40
	NOTARESCO	CT	34	137	310	11,56	AEREO	14,50	4,00	58,00	69,56
1) IONANNE Antonio Proprieta' 1/2 2) PARNANZONE Lucia Proprieta' 1/2	CASTELLALTO	CT	33	219	4840		AEREO	29,50	4,00	118,00	118,00
	NOTARESCO	CT	34	176	1600	9	AEREO	18,10	4,00	72,40	81,40
	NOTARESCO	CT	34	177	1540		AEREO	46,75	4,00	187,00	187,00
1) SAVINI GIOSIA BERNARDI BERNARDO Proprieta' 1/1 1) DI MARCO GIUSEPPINA Proprieta' 1/3 2) DI MARCO MASSIMO Proprieta' 1/3 3) ROTA CONCETTA Proprieta' 1/3	NOTARESCO	CT	34	136	330		AEREO	14,35	4,00	57,40	57,40
	NOTARESCO	CT	34	82	2280		AEREO	28,05	4,00	112,20	112,20
	NOTARESCO	CT	34	138	120		AEREO	5,90	4,00	23,60	23,60
1) AMOROSO FRANCESCA Proprieta' 3/3 2) BERARDINELLI ANTONIO Proprieta' 2/3 3) BERARDINELLI MARIA ELENA Proprieta' 2/3 4) BERARDINELLI VALERIA Proprieta' 2/3	NOTARESCO	CT	34	140	200		AEREO	8,10	4,00	32,40	32,40
	NOTARESCO	CT	34	75	1120		AEREO	2,15	4,00	8,60	8,60
	NOTARESCO	CT	34	74	2820	21,16	AEREO	36,85	4,00	147,40	168,56
1) URBANI PASQUALE Proprieta' 1/1 1) CORI ROSA Proprieta' 1/1 1) DI GIUSEPPE ANGELO Proprieta' 45/135 2) DI GIUSEPPE GABRIELE Proprieta' 7/135 3) DI GIUSEPPE IOLE Proprieta' 7/135 4) DI GIUSEPPE MARCELLO Proprieta' 7/135 5) DI GIUSEPPE MARIAGRAZIA Proprieta' 7/135 6) DI GIUSEPPE MASSIMILIANO Proprieta' 7/135 7) DI GIUSEPPE NATALINA Proprieta' 45/135 8) PORRINI IRMA Proprieta' 10/135 1) DI FRANCESCO ANTONIO LUCIANO Proprieta' 1/3 2) D'IGNAZIO DOMENICO Proprieta' 1/3 3) ROMANI FLAVIO Proprieta' 1/3	NOTARESCO	CT	34	327	240		AEREO	5,30	4,00	21,20	21,20
	NOTARESCO	CT	36	76	230		AEREO	22,95	4,00	91,80	91,80
	NOTARESCO	CT	36	124	440		AEREO	30,30	4,00	121,20	121,20
1) DI REMIGIO E QUARANTA S.N.C. DI REMIGIO MASSIMILIANO & C. Proprieta' 1/1	NOTARESCO	CT	36	218	5736	67,4	AEREO	336,80	4,00	1347,20	1414,60
	NOTARESCO	CT	36	274	760		AEREO	21,00	4,00	84,00	84,00
	NOTARESCO	CT	36	73	320		AEREO	9,60	4,00	38,40	38,40
1) DI FEBBO FILOMENA Comproprietario per 6/12 2) DI FEBBO MARIA Usufrutto 6/12 3) DI FEBBO ROCCO Comproprietario per 6/12 4) DI FEBBO VINCENZO Proprieta' 6/12	NOTARESCO	CT	36	72	320		AEREO	8,75	4,00	35,00	35,00
	NOTARESCO	CT	36	93	160		AEREO	8,20	4,00	32,80	32,80
	NOTARESCO	CT	36	94	180		AEREO	8,00	4,00	32,00	32,00
1) DI FEBBO FILOMENA Comproprietario per 6/12 2) DI FEBBO MARIA Usufrutto 6/12 3) DI FEBBO ROCCO Comproprietario per 6/12 4) DI FEBBO VINCENZO Proprieta' 6/12	NOTARESCO	CT	36	95	140		AEREO	6,10	4,00	24,40	24,40

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale Decreto di Esproprio Definitivo n. 1 del 03.12.2025 esistente presso questo Ente. L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Notaresco.



COMUNE DI PALOMBARO

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza Risorgimento n°8 – 66010 Palombaro (CH)

Tel. 0871.895131 - Fax 0871.895519-

e-mail: comunepalombaro@comune.palombaro.ch.it

PEC: comunepalombaro@servercertificato.it

C.F. 00252920699

AVVISO

APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE ESECUTIVO

L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PALOMBARO, RENDE NOTO:

- che con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 22 del 31/10/2025**, esecutiva nei termini di legge, è stata approvata, ai sensi dell'art.43, comma 2 della L.R. 11/99 e art. 10 L.R. 18/83 e s.m.i. il Piano Regolatore Esecutivo del comune di Palombaro;
- la deliberazione di approvazione, pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Comune, è depositata con i relativi allegati in formato digitale, nella Segreteria Comunale;
- gli elaborati approvati sono pubblicati e visionabili sul sito istituzionale del Comune di Palombaro al seguente link:

https://www.comune.palombaro.ch.it/novita/notizie/novita_50.html

- dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il PRE diviene efficace.

Palombaro, li

19/01/2026



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(f.to ing. Flavio Odorisio)



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 35 DEL 29/12/2025

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione Triennio 2026÷2028 e relativi allegati

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove, del mese di Dicembre alle ore 10:30, nella Sede ERSI di Pescara, si è riunito in seduta sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Direttivo, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DI LORETO LUIGI	SI
GIANGIORDANO DOMENICO	SI
RAPPRESENTANTE ASSI AQ	--
CATANI VINCENZO	SI
TULINI MARIO	--

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Verbalizzante Dott. BERNARDINI FABRIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, DI LORETO LUIGI, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti in presenza ed in collegamento, Vincenzo Catani (in presenza) e Domenico Giangliordano (in collegamento), invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Fabrizio Bernardini.

È assente alla seduta il Revisore dei Conti, Dott. Maurizio Bucci.

Relaziona il Presidente.

Al termine

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto l'art.1, comma 8, della L.R. n. 9/2011 secondo cui l'ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria e, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di enti locali;

Dato atto che, in quanto compatibili, sono state rispettate le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dettate dal D.Lgs. n.267/2000 e in materia di contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011;

TENUTO CONTO CHE:

- lo Statuto dell'Ente all'art. 7 prevede l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Direttivo;
- con decreto del Presidente dell'ERSI n. 15 del 07/07/2025 è stato conferito all'ing. Franco Rauli l'incarico di Dirigente del Servizio Affari Generali e Controllo Analogico;
- con decreto del presidente ERSI n. 19 del 04/08/2025, l'ing. Franco Rauli assume *ad interim* anche l'incarico di dirigente del Servizio Pianificazione e Regolazione tariffaria con decorrenza dal 04/08/2025;

Preso atto che, a seguito della proposta elaborata dal Dirigente del Servizio Affari generali e controllo analogo , quale competente in materia finanziaria, il Presidente di ERSI propone l' "Approvazione del Bilancio di previsione triennio 2026÷2028 e relativi allegati";

Considerato che:

- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio rispettano il limite stabilito dall'art. 166, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- non è stata chiesta l'anticipazione di cassa, non ravvisandosene la necessità;

CONSIDERATO che l'Ente non ha fatto, né farà ricorso all'indebitamento;

Ritenuto di poter approvare il Bilancio di previsione per il triennio 2026÷ 2028 con i relativi allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2026÷2028);
- allegato 4/1 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato D.Lgs. n. 118/2011;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011;
- equilibri di bilancio secondo lo schema al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTE le disposizioni contenute nel DM 25 luglio 2023, XVI° correttivo Arconet, che modifica il principio contabile concernente la programmazione – allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2001 – introducendo una sezione dedicata al processo di formulazione e deliberazione del bilancio degli enti locali per favorirne l'approvazione entro i termini previsti dalla legge;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.Lgs. 126/2014;
- il DM 25 luglio 2023, XVI° correttivo Arconet;
- il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO lo statuto dell'ERSI;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/000;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione prot. 5099 del 23/12/2025;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese.

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Di approvare il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026÷2028 per la competenza e all'esercizio 2026 per la cassa e i relativi allegati con le seguenti risultanze:

<u>Titolo</u>	<u>ENTRATA</u>	<u>Cassa 2025</u>	<u>Bilancio previsione 2025</u>	<u>Bilancio previsione 2026</u>	<u>Bilancio previsione 2027</u>
	Fondo di Cassa presunto al 01/01/2025	16.652.892,93	0		
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	9.987.782,68	2.926.807,92	2.589.291,53	2.507.161,56
3	Entrate extratributarie	698.816,08	593.696,09	593.696,49	593.696,49
4	Entrate da trasferimenti di capitali	237.244.154,92	15.394.298,45	14.839.700,44	14.288.927,92
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE FINALI	247.930.753,68	18.914.802,46	18.022.688,46	17.389.785,97
6	Entrate da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazione di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate da servizi per conto di terzi	2.451.596,90	2.215.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00
	TOTALE	250.382.350,58	21.129.802,46	20.237.688,46	19.604.785,97
	TOTALE GENERALE ENTRATE	267.035.243,51	21.129.802,46	20.237.688,46	19.604.785,97
<u>Titolo</u>	<u>SPESA</u>	<u>Cassa 2025</u>	<u>Bilancio previsione 2025</u>	<u>Bilancio previsione 2026</u>	<u>Bilancio previsione 2027</u>
1	Spese correnti	4.492.963,52	3.075.497,21	3.062.949,82	3.060.858,05
2	Spese in conto capitale	243.597.949,91	15.434.298,45	14.879.700,44	14.328.927,92
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE FINALI	248.090.913,43	18.509.795,66	17.942.650,26	17.389.785,97
4	Rimborso di prestiti	405.006,80	405.006,80	80.038,20	0,00
5	Chiusura anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per servizi per conto di terzi	2.484.775,79	2.215.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00
	TOTALE	250.980.696,02	21.129.802,46	20.237.688,46	19.604.785,97
	TOTALE GENERALE SPESE	250.980.696,02	21.129.802,46	20.237.688,46	19.604.785,97

Di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione 2026÷2028 così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2026÷2028);
- allegato 4/1 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato D.Lgs. n. 118/2011;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011;
- equilibri di bilancio secondo lo schema al D.Lgs. n. 118/2011;

Di prendere atto dell'allegato parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare altresì atto, che l'Ente ha rispettato i limiti di spesa disposti dalla Legge;

Di ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicazione di legge sul sito istituzionale dell'Ente www.ersi-abruzzo.it;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta n.ro 413 del 20/12/2025 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato digitalmente dal Dirigente Ing. RAULLI FRANCO in data 20/12/2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta n.ro 413 del 20/12/2025 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato digitalmente dal Dirigente Ing. RAULLI FRANCO in data 20/12/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
DI LORETO LUIGI

Il Segretario Verbalizzante
Dott. BERNARDINI FABRIZIO

Allegati per Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del 29.12.2025

Bilancio di previsione

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-02-02/01-bilancio-di-previsione.pdf>

Hash: 84d01e0cad60e7a6301a210fe72558d5

Nota integrativa

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-02-02/02-nota-integrativa.pdf>

Hash: 1b715caa244f3fc9027c6de500467f70

Piano degli indicatori

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-02-02/03-piano-degli-indicatori.pdf>

Hash: 3e2881eb92b62ffced7bef36ecabca8c

Parere Revisore dei Conti

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-02-02/04-parere-revisore-dei-conti.pdf>

Hash: 6170dfc175a9f4bfb7773599bd79a9f2

**AVVISO DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO
RELATIVO ALLA PAS PRESENTATA AL COMUNE DI CARSOLI (AQ) E ASSUNTA AL
PROTOCOLLO SUAP N. 67287 DEL 04.06.2025**

Ai sensi dell'art. 8, comma 9 D. Lgs. n. 190/2024, la società GPA Works s.r.l. (c.f. e p.iva 11191820965), in qualità di soggetto proponente della PAS sopra epigrafata, avvisa che il titolo abilitativo relativo alla medesima procedura si è perfezionato. Di seguito i dati relativi al ridetto titolo:

- **Data presentazione del progetto:** 2.06.2025 (PAS assunta al prot. n. 67287 del 4.06.2025);
- **Data di perfezionamento del titolo:** 25.10.2025 (autorizzazione paesaggistica rilasciata con separato provvedimento prot. 12224 del 20.11.2025);
- **Tipologia di intervento:** realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico e relative opere di connessione di potenza di immissione pari a 5200 MW e potenza nominale pari a 5166 MW;
- **Localizzazione dell'intervento:** Carsoli (AQ) Località Colle Farola snc, identificato al Catasto Fg. 84 particelle 208, 225, 551, 552, 549, 546, 561, 241, 518, 550, 548, 63, 65 e foglio 86 paricelle 6 e 7, della superficie complessiva di 70.038 mq. Coordinate: 42°05'04.8"N 13°03'55.6"E.



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it